

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 2017, n. 6

Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile.

(GU n.2 del 20-1-2018)

Capo I
Disciplina della mobilità

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 27/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 4 luglio 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto.

2. La Provincia interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, sia collettivi che privati, in modo da migliorare la qualità della vita.

3. La Provincia promuove la mobilità sostenibile intesa come sistema integrato e multimodale di mobilità provinciale che permetta di ridurre la dipendenza dal petrolio e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità.

4. La Provincia promuove la partecipazione popolare alle scelte sulla mobilità, in un'ottica di responsabilità condivisa.

5. La Provincia organizza il sistema di mobilità provinciale in modo da contribuire allo sviluppo turistico ed economico del territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito delle Alpi.

Art. 2

Piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con il programma di sviluppo provinciale e in armonia con i principi del piano generale nazionale dei trasporti. Il piano ha durata corrispondente a quella del piano urbanistico provinciale e può essere aggiornato.

2. Il piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile

collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorit  alla mobilit  ferroviaria, e che la mobilit  individuale privilegi le modalit  a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di concorrere:

a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilit  sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;

b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilit  sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;

c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilit  sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT.

3. Il piano promuove:

a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati di mobilit  anche mediante l'utilizzo di droni;

b) l'aumento della mobilit  sostenibile e la riduzione della mobilit  privata motorizzata, individuando obiettivi misurabili, anche in termini di esternalit  sia negative che positive;

c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilit  flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata;

d) il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico e acustico;

e) lo sviluppo di un quadro di mobilit  sostenibile funzionale a connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilit , anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe;

f) l'accessibilit  e la mobilit  interna delle valli e i collegamenti con i comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della Provincia di Bolzano confinanti con la Provincia di Trento;

g) l'accessibilit  e la mobilit  interna tra i comuni della Provincia di Trento, valutando prioritariamente le azioni e gli interventi relativi ai collegamenti ferroviari, tramviari e con metropolitana.

4. Per raggiungere le finalit  del comma 3 il piano individua:

a) gli orientamenti per lo sviluppo dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture, tenendo conto della rete dei servizi pubblici esistenti, secondo criteri di sicurezza, qualita', efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare, il cadenzamento degli orari, la capillarit  dell'offerta, l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte di mobilit  sostenibile e in particolare con il bike sharing, il car sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata;

b) gli indirizzi e gli interventi per l'integrazione e il coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto;

c) gli interventi di carattere strategico per il sistema della mobilit , quantificandone, in linea di massima anche sulla base di costi parametrici, gli oneri di realizzazione e di gestione in relazione al loro volume complessivo e considerandone le esternalit  positive e negative; sono considerati strategici, comunque, gli interventi di importo superiore al doppio della soglia comunitaria;

d) le azioni per migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso la riduzione del traffico automobilistico e del trasporto su gomma di merci soprattutto pericolose, spostandolo su rotaia, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per

incidenti, in conformita' agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.

5. L'approvazione e l'aggiornamento del piano e dei suoi stralci ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

6. A supporto dell'attivita' di pianificazione delle misure previste la Giunta provinciale si avvale anche dell'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile disciplinato dall'art. 10.

7. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare e allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.

Art. 3

Procedimento di approvazione del piano della mobilita'

1. Il piano provinciale della mobilita' e' approvato anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici ivi comprese piattaforme, quali Urban Hub.

2. La piattaforma Urban Hub e' sita lungo assi stradali, anche di attraversamento, e ad alto scorrimento; costituisce nodo intercomunale del territorio di uso pubblico, luogo urbano di infrastrutturazione, generatore di servizi minimi, quali stazione mult carburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di ricarica di mezzi a propulsione elettrica, produzione di energia elettrica da campo fotovoltaico e aereogeneratore eolico, isola digitale integrata e spazi connettivi, collettivi e socializzanti funzionali alla piattaforma stessa.

3. Per predisporre il piano della mobilita' la Provincia promuove consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta, tramite l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e di predisporre conseguentemente un documento preliminare che contiene le proposte di intervento, i dati e gli elementi essenziali che le supportano e le eventuali criticita'.

4. Il documento preliminare e' approvato dalla Giunta provinciale, che stabilisce contestualmente i tempi per il processo partecipativo disciplinato dall'art. 14. A conclusione del processo partecipativo la Giunta provinciale approva la proposta di piano sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle risultanze del processo partecipativo.

5. Sulla proposta di piano la Provincia acquisisce i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 41 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015). Questi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di questo termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. Inoltre la proposta e' affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, puo' presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al Dipartimento provinciale competente per materia contestualmente a un documento di valutazione. Non sono prese in

considerazione le osservazioni già presentate e valutate nell'ambito del processo partecipativo. Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano è trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento.

6. Il piano è approvato previa conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentite le comunità interessate. Nel caso di piani stralcio gli stessi sono approvati previa intesa con le comunità interessate ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), sentito il Consiglio delle autonomie locali. Le predette intese e pareri sono sottoscritti o resi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, inoltrata dalla Provincia; se il termine decorre inutilmente la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell'intesa o dal parere.

7. Nel caso di varianti che non devono essere sottoposte a valutazione strategica i termini previsti dai commi 4 e 5 sono dimezzati.

8. Decorsi i termini stabiliti dai commi 4, 5 e 6 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute, e motivando espressamente l'eventuale scostamento dai pareri e dai risultati del processo partecipativo. Il piano è pubblicato nel sito internet della Provincia e, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione; entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano.

Art. 4

Misure attuative del piano della mobilità

1. Per orientare le politiche e la programmazione di settore al conseguimento degli obiettivi di carattere generale previsti dal piano della mobilità la Giunta provinciale, ferma restando la valutazione di coerenza con la misurazione del costo gestionale e delle esternalità negative e positive delle diverse modalità di trasporto, approva con propria deliberazione atti di indirizzo, nell'ambito dei quali promuove anche il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) il mantenimento nel tempo della funzionalità e delle caratteristiche di qualità, sicurezza efficienza e valore del patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso di droni per il monitoraggio delle infrastrutture stesse;

b) il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale;

c) l'adozione progressiva dei parametri tecnico-costruttivi per la realizzazione della rete infrastrutturale indicati nell'allegato A;

d) la riorganizzazione e la razionalizzazione dei modelli di esercizio del trasporto pubblico locale, da realizzare secondo criteri di flessibilità e orientamento all'utenza;

e) la realizzazione di corsie preferenziali e di sistemi che garantiscano la priorità al trasporto pubblico locale e alla mobilità collettiva, fatte salve le situazioni di incompatibilità fra trasporto pubblico locale e mobilità collettiva;

f) la promozione del ricorso a soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, ivi compreso l'uso di droni, in particolare per l'infomobilità, per l'informazione efficace degli utenti del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva e per il trasporto di merci di piccole dimensioni;

g) la limitazione della velocità del traffico, in particolare di

quello di attraversamento dei centri urbani, e la promozione di corsi di guida sicura e rispettosa dell'ambiente;

h) la promozione dell'individuazione in tutto il territorio provinciale, e in particolare nei comuni con piu' di cinquemila abitanti, di aree dove e' escluso l'accesso di mezzi di trasporto a motore;

i) la promozione di modalita' innovative di trasporto, quali i servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di domanda di mobilita' collettiva non servite da altri strumenti della mobilita' sostenibile previsti da questa legge;

j) il miglioramento della fruizione delle infrastrutture e dei servizi di mobilita' a favore degli utenti portatori di handicap;

k) la realizzazione dei servizi del sistema di mobilita' sostenibile secondo criteri di accessibilita', capillarita' e fruibilita', multimodalita' nell'utilizzo di mezzi di trasporto, intermodalita' con trasferimenti efficienti, in modo da ridurre i tempi di viaggio; la sostenibilita' ambientale; la partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione e azione;

l) l'adozione di scelte del sistema di mobilita' sostenibile informata ai criteri della misurabilita' degli obiettivi, della pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche.

2. La programmazione settoriale degli interventi prevista dall'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e' effettuata in coerenza con gli orientamenti e gli indirizzi del piano provinciale della mobilita'. L'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal piano provinciale della mobilita' e' subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione settoriale.

Art. 5

Promozione di studi e ricerche delle scuole

1. La Provincia autonoma di Trento collabora con le scuole e con la consulta provinciale degli studenti per la promozione di studi, ricerche, analisi, progetti di singoli studenti, docenti e classi sui temi della mobilita' sostenibile, della riduzione dell'inquinamento, della mobilita' alternativa ed ecologica.

Art. 6

Piani degli spostamenti casa-lavoro

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalita' per assicurare l'adozione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilita' sostenibile nelle aree urbane).

2. Alle imprese che promuovono con misure concrete la mobilita' sostenibile negli spostamenti casa-lavoro la Provincia puo' riconoscere strumenti di premialita' che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi gia' previsti dalla normativa provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite le modalita' di raccordo degli strumenti di premialita' con le discipline amministrative di settore.

3. La Provincia autonoma di Trento sostiene con il bonus di mobilita' i lavoratori che non usano un automezzo privato nel tragitto casa-lavoro.

4. Il bonus e i criteri di accesso sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale in coerenza con il comma 1 di questo articolo e con quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 7
Manager provinciale della mobilita'

1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il manager provinciale della mobilita', con funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilita'.

2. Il manager provinciale della mobilita' svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) coordina l'elaborazione di progetti specifici in materia di mobilita', in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale della mobilita' collaborando anche con le scuole e con la consulta provinciale degli studenti per l'elaborazione di programmi poliennali sui temi della mobilita' sostenibile, alternativa ed ecologica;

b) verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ne assicura la misurazione e la successiva reportistica.

Art. 8
Misurabilita' degli obiettivi

1. La misurabilita' degli obiettivi del sistema di mobilita' sostenibile e' realizzata con questi strumenti:

a) analisi della domanda e dell'offerta: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni tre anni, di un'indagine sulle modalita' di spostamento con le metodologie di cui all'art. 2;

b) analisi dei costi esterni: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni cinque anni, di un'indagine sulle esternalita' negative provocate dal sistema della mobilita' e dei trasporti, che tenga conto dei costi sanitari, ambientali, paesaggistici e sociali, e sulla riduzione di questi costi ottenuta implementando la mobilita' sostenibile;

c) misurazione dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati, in termini di percentuale degli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto;

d) indici e parametri misurabili decisi in accordo con l'osservatorio della mobilita';

e) relazioni annuali sui risultati delle analisi e delle misurazioni previste nelle lettere a), b) e c);

f) efficaci forme di pubblicita' per la divulgazione annuale delle relazioni, delle analisi e delle misurazioni di cui alle lettere a, b, c, d, ed e.

Art. 9
Misure per incentivare il car sharing e il car pooling

1. La Provincia promuove il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilita' sostenibile.

2. Per i fini del comma 1 si intende:

a) per «car pooling»: la condivisione di un'automobile privata tra un gruppo di persone maggiorenni, dotate di patente, con o senza mezzo proprio, che volontariamente si organizza per utilizzare un unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria, condividendo le spese di viaggio;

b) per «car sharing»: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione di un gruppo di utenti iscritti un parco di veicoli utilizzabili grazie a un sistema di prenotazione; gli utenti del servizio pagano una quota periodica, proporzionale all'utilizzo dei

veicoli.

3. La Provincia mette a disposizione, tramite il suo sito internet, informazioni relative ai soggetti che gestiscono servizi di car pooling o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti.

4. La Provincia tiene un elenco a cui possono chiedere di essere iscritti i gestori di servizi di car sharing. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per la sua tenuta sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. I veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalita' per diffondere e incentivare l'utilizzo di servizi di car sharing. In particolare la delibera, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina anche le modalita' con cui i veicoli in car pooling possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.

Art. 10

Osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile

1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile, per il monitoraggio sulla qualita' e l'efficienza del sistema pubblico di mobilita', sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilita' sostenibile.

2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. E' nominato dalla Giunta provinciale ed e' composto da:

a) cinque componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative e degli ordini professionali e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalita' di designazione dei rappresentanti;

b) un componente designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

c) una persona designata dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico provinciale;

d) due rappresentanti della Provincia;

e) il manager provinciale della mobilita';

f) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente.

4. La partecipazione all'osservatorio e' gratuita, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

5. Le modalita' di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con regolamento dall'osservatorio stesso. L'osservatorio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' nelle votazioni prevale il voto del presidente.

6. L'osservatorio:

a) svolge le consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e predisporre un documento di sintesi da presentare alla Provincia per l'elaborazione del piano provinciale della mobilita' o di un suo stralcio;

b) assicura il regolare svolgimento del processo partecipativo previsto dall'art. 14 e degli altri processi partecipativi disciplinati da questa legge, nonche' della conferenza pubblica di informazione prevista dall'art. 6-bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);

c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale

competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del piano provinciale della mobilità', promuovendone la raccolta;

d) monitora l'attuazione del piano provinciale della mobilità', attivando forme di controllo della qualità basate sul punto di vista degli utenti;

e) formula proposte di miglioramento dei servizi di trasporto, anche sulla base di una discussione territoriale;

f) formula proposte al manager provinciale della mobilità', per il coordinamento con le Regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia autonoma di Bolzano in tema di mobilità' sostenibile;

g) approva annualmente una relazione sulle sue attività', che è inviata alla Giunta provinciale e pubblicata nel sito internet di quest'ultima.

7. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed in particolare le analisi sullo split modale di cui all'art. 8.

8. L'osservatorio esercita le sue funzioni in materia di dibattito pubblico e di processi partecipativi fino all'istituzione di un'autorità' per i processi di partecipazione popolare di competenza provinciale.

Art. 11 Informazione

1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione sui sistemi di mobilità' sostenibile con le seguenti modalità', anche utilizzando esperti in materia di comunicazione:

a) progetta e realizza l'informazione attraverso apposite campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi pubblici e iniziative culturali pluridirezionali; in particolare, attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale;

b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai documenti previsti da questa legge, anche attraverso il proprio sito internet, con particolare riguardo agli orari dei servizi pubblici, alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali lavori in corso, alla possibilità' di combinare diversi mezzi di trasporto, alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Veneto e Lombardia;

c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico, anche attraverso gli esercenti di esercizi pubblici, gli operatori del settore, i cittadini;

d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di trasporto pubblico e mobilità' sostenibile, e in particolare alla settimana europea della mobilità';

e) promuove la cultura della mobilità' sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) utilizza il servizio di informazione sul traffico provinciale come promozione della mobilità' sostenibile.

2. La Provincia, in particolare, rende pubblici e aggiorna annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli spostamenti effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in relazione con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilità', e le informazioni relative al sistema di mobilità' sostenibile.

Capo II Strumenti di partecipazione

Art. 12 Processi partecipativi

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso organizzato di coinvolgimento della cittadinanza attiva con

riferimento ad atti o decisioni di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile.

2. Il processo partecipativo mette in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio provinciale per favorire la promozione di un'informazione più trasparente e imparziale, la valorizzazione delle competenze della società, il rafforzamento del ruolo delle istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni e la riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche.

Art. 13

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Nei processi partecipativi previsti da questo capo hanno diritto di intervenire, singolarmente o collettivamente, le persone di età non inferiore a sedici anni residenti nel territorio provinciale e le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio provinciale, se hanno interesse all'oggetto del processo partecipativo.

Art. 14

Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità e i suoi piani stralcio, nonché i processi di revisione della rete o di modifica del modello di esercizio che comportano, relativamente ad ambiti locali del servizio extraurbano o agli ambiti urbani, modifiche interessanti più del 50 per cento delle corse di ogni singolo ambito, sono sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo previsto da quest'articolo.

2. Lo svolgimento del processo partecipativo è affidato a un responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza individuati dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile per assicurare neutralità e imparzialità del processo partecipativo. Al responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione del processo partecipativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia.

3. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile e si avvale della struttura provinciale competente in materia di partecipazione. Il responsabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) organizza, nella fase propedeutica all'avvio del processo partecipativo, un punto informativo sul territorio accessibile a tutti i cittadini per la richiesta di chiarimenti e informazioni e per la presentazione di quesiti, ai quali il responsabile deve rispondere;

b) elabora un progetto di processo partecipativo indicando le risorse da impiegare per la sua realizzazione e individuando il programma di massima e le metodologie di partecipazione; le metodologie devono essere coerenti con il contesto territoriale e sociale nel quale si svolge il processo partecipativo, al fine di assicurarne una migliore e più efficace organizzazione. Per specifici atti e decisioni di competenza provinciale che riguardano anche solo parte del territorio della Provincia la partecipazione può essere assicurata mediante la formazione di gruppi di non meno di undici e non più di venticinque cittadini, estratti a sorte tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'ambito interessato;

c) individua le modalità per la comunicazione e la diffusione del programma del processo partecipativo, nonché delle informazioni

e dei documenti necessari alla partecipazione;

d) attiva e coordina lo svolgimento del processo partecipativo garantendo che siano adeguatamente raccordate le fasi del processo che si svolgono pubblicamente e attraverso il confronto diretto tra i partecipanti e quelle che si realizzano in via telematica;

e) garantisce la trasparenza del processo partecipativo e l'ampia diffusione delle relative informazioni, dei materiali e delle risultanze dei momenti partecipativi, anche mediante la pubblicita' su una pagina dedicata nell'ambito del sito internet della Provincia.

4. Le metodologie di partecipazione individuate dal responsabile per le diverse fasi del processo partecipativo possono prevedere l'impiego di strumenti innovativi e di tecnologie informatiche e devono garantire la partecipazione e l'imparzialita' della consultazione, la piena parita' di espressione di tutti i punti di vista, la rappresentativita' dei bisogni della cittadinanza e l'uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti del processo.

5. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi:

a) presentazione pubblica della proposta preliminare del piano o del suo stralcio elaborata dalla Provincia e sua successiva pubblicazione sul sito internet della Provincia;

b) pubblicazione sul sito internet della Provincia di un dossier del processo partecipativo del piano della mobilita' che contenga l'illustrazione chiara, trasparente e completa della proposta preliminare, delle sue motivazioni e caratteristiche, dell'impatto sull'ambiente e territorio e dei costi;

c) attuazione del processo partecipativo secondo le modalita' individuate dal responsabile;

d) redazione a cura del responsabile di un rapporto finale che riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e delle osservazioni, suggerimenti e proposte raccolte, nonche' delle posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le eventuali raccomandazioni emerse durante il processo partecipativo, e' trasmesso all'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile e alla Provincia e pubblicato nella sezione del sito internet della Provincia dedicato alla partecipazione. La Provincia dispone ulteriori forme di pubblicita' del rapporto, anche presso gli enti locali;

e) elaborazione di una relazione di valutazione sull'andamento del processo partecipativo e sui punti di forza e di debolezza del suo svolgimento.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale e' stabilita la durata del processo partecipativo, che non puo' superare i centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della proposta preliminare del piano o del suo stralcio sul sito internet della Provincia, salva una sola proroga fino a trenta giorni motivata da elementi oggettivi. Il processo partecipativo non puo' comunque avere una durata inferiore a un mese decorrente dalla predetta data.

7. Il piano della mobilita' o il suo stralcio non possono essere approvati fino alla conclusione del processo partecipativo.

8. Le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia a decidere in modo conforme, ma nel provvedimento di approvazione definitiva del piano o del suo stralcio e' dato atto delle risultanze del processo partecipativo, delle modificazioni apportate in relazione a quanto emerso nel corso del processo e delle motivazioni del mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti, con particolare riguardo alla richiesta di non realizzare o modificare le opere o gli interventi inseriti nella proposta di piano preliminare. Alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia.

9. Resta ferma la disciplina della concertazione dei lavori pubblici con i cittadini prevista dalla legge provinciale sui lavori

pubblici 1993; in quella sede non sono riconsiderate le scelte già effettuate dal piano provinciale della mobilità'.

Art. 15

Promozione di altri processi partecipativi

1. Al di fuori del processo partecipativo previsto dall'art. 14 e' consentito presentare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti, decisioni o interventi di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile.

2. Le proposte per l'attivazione del processo partecipativo in materia di mobilità sostenibile possono essere presentate:

a) dalla Giunta provinciale;

b) da almeno 2000 residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto 16 anni;

c) da associazioni o comitati, con il sostegno dei residenti in provincia che sottoscrivano la richiesta secondo quanto stabilito dalla lettera b);

d) dagli istituti scolastici della provincia, singoli o associati, previa deliberazione dei loro organi collegiali, se l'oggetto del processo partecipativo attiene al tema della mobilità verso le sedi degli istituti scolastici; in tal caso la richiesta e' sottoscritta da almeno il 5 per cento degli studenti iscritti o, in caso di studenti minorenni, di chi esercita la responsabilita' genitoriale.

3. Le proposte, redatte sulla base di uno schema approvato dalla Provincia, sono valutate dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile con il supporto della struttura provinciale competente in materia di partecipazione, sulla base dei criteri e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. L'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile puo' chiedere modifiche o integrazioni della proposta e il suo coordinamento con altre proposte analoghe. La Giunta provinciale, sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, individua le iniziative inammissibili e quelle ammesse ai processi partecipativi. La relativa decisione e' comunicata ai proponenti.

4. Per le proposte ammesse, l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile puo' strutturare i processi partecipativi nelle forme da esso ritenute piu' adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio di tecnologie informatiche. Il processo partecipativo puo' essere realizzato direttamente dall'osservatorio con l'ausilio della struttura provinciale competente in materia di partecipazione e in collaborazione con i proponenti, oppure, secondo le indicazioni dell'osservatorio, dai proponenti medesimi, ai quali la Provincia puo' fornire un supporto metodologico e un supporto logistico e organizzativo, anche mettendo a disposizione tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le modalita' di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il piu' ampio coinvolgimento dei soggetti interessati.

5. Il processo partecipativo si conclude entro novanta giorni dal suo avvio mediante l'approvazione da parte dell'osservatorio di un documento in cui e' descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la Provincia a decidere in modo conforme. La Provincia motiva comunque il mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti; alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia.

6. La Giunta provinciale individua i criteri di valutazione delle proposte, i termini per la loro presentazione e le condizioni di ammissione e stabilisce annualmente le risorse disponibili da assegnare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile

per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti da quest'articolo.

Capo III Modificazioni di legge provinciali connesse

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono abrogati.

2. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «In attuazione del piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione del piano provinciale della mobilità e degli altri strumenti di programmazione».

3. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «, ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie» sono soppresse a partire dall'esercizio 2018 previa apposita delibera della Giunta provinciale o apposita previsione finanziaria inserita dalla Giunta provinciale nella legge di stabilita' dell'esercizio successivo a quello di approvazione del presente comma.

4. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

5. Il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 e' sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale approva le tariffe - ordinarie e agevolate - nonche' i titoli di viaggio dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e dei servizi pubblici di trasporto per alunni. Il sistema tariffario provinciale prevede la libera circolazione gratuita per le persone ultrasessantenni residenti in Provincia di Trento che hanno un reddito mensile netto, calcolato assumendo il reddito mensile netto del nucleo familiare diviso per il numero di componenti, non superiore all'importo mensile lordo della pensione minima, individuato con deliberazione della Giunta provinciale.»

6. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il sistema tariffario provinciale promuove la graduale sostituzione dei biglietti di corsa semplice con l'uso di SMART card e demanda a provvedimenti della Giunta provinciale la definizione di forme di incentivo sul costo del servizio per favorire la diversione modale da traffico privato.»

7. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

8. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

9. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

10. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sui trasporti

1993 le parole: «Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1» sono soppresse.

Art. 17

Abrogazione dell'art. 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8

1. L'art. 33 della legge provinciale n. 8 del 1996 e' abrogato.

Art. 18

Abrogazione dell'art. 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilita') della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3

1. L'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 1999 e l'art. 72 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono abrogati.

Art. 19

Abrogazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilita') della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3

1. L'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, il comma 1 dell'art. 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l'art. 46 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, l'art. 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, l'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, e l'art. 55 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, sono abrogati.

Art. 20

Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituita dalla seguente:

«b) adozione del piano provinciale per il sistema educativo, del calendario scolastico e degli altri atti di programmazione e d'indirizzo;».

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)

1. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010, le parole: «di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010 e' abrogato.

Art. 22

Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sull'energia 2012 e' inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia pubblica nel suo sito internet i dati relativi al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale conseguiti nell'anno precedente in seguito alle azioni relative alla promozione della mobilita' sostenibile fra i suoi dipendenti e nell'organizzazione provinciale.»

Capo IV Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la Giunta provinciale nomina l'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile.

2. L'inserimento nel piano della mobilita' e la sottoposizione ai processi partecipativi previsti da questa legge non e' richiesta per gli interventi che, alla sua data di entrata in vigore, si trovano alternativamente nelle seguenti condizioni:

a) sono previsti nei piani stralcio della mobilita' gia' approvati dalla Giunta provinciale, anche in via preliminare, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000; in tal caso al piano continua ad applicarsi quest'ultimo articolo, ancorche' abrogato;

b) sono presenti negli strumenti di programmazione settoriale della Provincia che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria;

c) per essi e' stata indetta almeno la conferenza di servizi preliminare sul progetto almeno definitivo, anche se non e' stata disposta la copertura finanziaria di questi interventi;

d) per essi e' stata avviata la procedura di concertazione prevista dall'art. 6-bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

3. Gli interventi indicati nel comma 2 possono comunque essere inseriti nel piano provinciale della mobilita' o nei relativi stralci, a scopo ricognitivo.

Art. 24 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 5 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 09 (sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'art. 6, comma 3, di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 10 (trasporti e diritto alla mobilita'), programma 02 (trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 14 e 15, stimate nell'importo di 30 mila euro per l'anno 2017, si provvede con gli stanziamenti gia' previsti in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 1 (spese correnti). Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopra citati articoli e dell'art. 10 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio n. ella missione 01, programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalita' previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

4. Nell'ambito del bilancio finanziario gestionale, in un apposito allegato, sono riportate le somme destinate al finanziamento degli interventi per la mobilita' sostenibile.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non

derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: Rossi

(Omissis).